

## FINANZIARIA 2007

### INTERVENTI PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

Art. 16, commi 238, 239 e 240 (ex art. 58)

238. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. **[invariato]**

**239. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 238, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 238.**

**240. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:**

**«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».**

## INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO

### Art. 16, comma 263 (ex art. 65)

- Realizza un'importante semplificazione nella struttura del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Si prevede la costituzione di due nuovi fondi (ex capitoli di spesa):
  - Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato
  - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
- Vi verranno trasferite e iscritte le risorse degli stanziamenti già denominati "Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio", "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili".
- Questo consentirà la diretta assegnazione alle scuole delle risorse a loro destinate senza l'"intermediazione" degli Uffici Scolastici regionali.
- I criteri per l'attribuzione diretta alle istituzioni scolastiche degli stanziamenti per il funzionamento, saranno stabiliti dal Ministero con proprio decreto.
- Il Ministero potrà in essere specifici monitoraggi al fine di avere completa conoscenza delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche.

### Art. 16, comma 265, 267, 268 e 269 (ex art. 66, commi 1, 3, 4, 5)

#### Formazione delle classi

- Decreto del MPI di concerto con MEF
- Obiettivi da attribuire ai dirigenti responsabili articolati per i diversi ordine e grado di scuola e le diverse realtà territoriali
- Dal 2007/2008 revisione dei criteri e dei parametri per l'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe dello 0, 4

**Si procede, altresì, alla revisione dei criteri dei parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale ATA.**

#### Insuccesso e ripetenze

- Prevenzione e contrasto dell'insuccesso scolastico e riduzione delle ripetente mediante forme di flessibilità e individuazione della didattica

#### Organici di sostegno

- Decreto del MPI d'intesa con Ministro Salute
- Organici corrispondenti alle effettive esigenze attraverso:
  - sostituzione del rapporto 1/138
  - stretta collaborazione tra Uff. Scol. Regionale, Regioni, ASL, Istituzioni scolastiche
  - certificazioni idonee a definire interventi formativi appropriati

#### Assunzioni in ruolo

- Decreto I MPI di concerto con MEF e FP
- Piano triennale 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 (da verificare annualmente d'intesa con MEF) per l'assunzione di 150.000 Docenti e 20.000 ATA
- Adeguata soluzione al fenomeno del precariato al fine di evitarne la ricostituzione, stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, abbassare l'età media del personale docente

#### Concorsi ordinari

- Definizione di procedure più snelle
- Cadenze programmate e ricorrenti
- Criteri per la valutazione dei titoli e dei servizi per i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti (decreto MPI sentito il CNPI)
- Dal 2010/2011 cessa la validità delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 1999 e nel 1990

#### Graduatorie permanenti

- Dall'A.S. 2010/2011 non sono più utilizzate per le assunzioni in ruolo
- Abrogate dall'A.S. 2010/2011
- **In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso.**

#### Tabelle di valutazione delle graduatorie permanenti

- Dal 1.9.2007 abrogato il raddoppio del punteggio per i servizi prestati nelle scuole di montagna e nelle piccole isole
- Delegificazione della tabella
- Ridefinizione della valutazione di specializzazioni, master e perfezionamenti
- Definizione di criteri e requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie abilitate a rilasciare i predetti titoli

#### Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche

- Dall'A.S. 2010/2011 adozione di interventi e misure necessarie alla loro eliminazione
- Da definire entro 6 mesi dall'entrata in vigore della finanziaria con decreto MPI di concerto con il MEF

#### Supplenze brevi

- Attività di monitoraggio (controllo ?!) da parte degli USP (ex CSA) finalizzate a ricondurre entro i valori medi nazionali gli scostamenti più significativi delle assenze

#### Strumento musicale

- Riconoscimento dell'abilitazione in educazione musicale conseguita dopo maggio 99

#### Formazione docenti specialisti scuola primaria

- Piano biennale (2007/2009) di formazione per il conseguimento delle competenze necessarie all'insegnamento della lingua inglese
- Corsi anche a distanza integrati da momenti intensivi in presenza

#### Istruzione professionale

- Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli ordinamenti = riduzione del tempo scuola degli alunni a decorrere dal 2007/2008

#### Docenti Inidonei

- Piano di mobilità verso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica nonché delle Amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le relative professionalità
- Proroga al 31.12.2008 (di un anno) della collocazione fuori ruolo

#### Riconversione obbligatoria dei docenti soprannumerari entro il 2007/2008

- Per materie affini
- Su posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata nella specializzazione sul sostegno

Art. 16, comma 270 e 271 (ex art. 66, commi 6 e 7)

Viene istituita l'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con sede a Firenze.

L'agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli IRRE e dall'Indire, che vengono contestualmente soppressi. L'avvio delle attività dell'agenzia viene garantito, nelle more della costituzione degli organi statutari, dalla nomina di uno o più commissari da parte del Ministro della pubblica istruzione.

Con apposito regolamento verrà definita l'organizzazione dell'agenzia, con articolazione centrale e periferica. Il regolamento individuerà altresì la dotazione organica e le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario.

Art. 16, comma 272, 273, 274 e 275 (ex art. 66, commi 8, 9, 10 e 11)

Sono previste modifiche al decreto istitutivo dell'INVALSI, finalizzate a «potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa» dell'istituto.

Art. 16, comma 276 (ex art. 66, comma 12)

Sono previste modifiche alle procedure per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

Il collegio dei revisori dei conti sarà formato da due (e non più tre) componenti nominati, rispettivamente, dal MEF e dal MPI. I revisori saranno individuati tra il personale con sede di servizio o residenza nella provincia ove ha sede l'istituzione scolastica e solo subordinatamente in ambito regionale.

La disciplina sul controllo di regolarità amministrativa e contabile sarà ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 16, comma 277 (ex art. 66, comma 13)

Delegificazione e semplificazione delle future procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo:

- la cadenza triennale dei bandi
- l'eliminazione dei settori formativi
- la sostituzione della preselezione per titoli con prove oggettive di carattere culturale e professionale
- soppressione dello "sbarramento" dell'aliquota del 10%

Art. 16, comma 278 (ex art. 66, comma 14)

Modifiche della procedura del corso concorso ordinario in atto, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con nomina nei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, di tutti i candidati che hanno superato l'intero percorso, compreso il corso di formazione, del quale viene eliminato l'esame finale, sostituito da una relazione dei candidati e dalla certificazione del direttore del corso concorso.

Per candidati esclusi da corso di formazione perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie è prevista la partecipazione ad un apposito corso di formazione al termine del quale verranno nominati sui posti vacanti e disponibili del biennio 2007-2008, 2008-2009, secondo l'ordine di graduatoria per l'accesso al corso di formazione.

## Riportiamo, di seguito, la nuova formulazione del comma 278

***“In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 277 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.”***

Art. 16, comma 279 (ex art. 67)

Contiene una norma di salvaguardia secondo la quale in caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste in applicazione dell’articolo 66, dovranno essere ridotte le dotazioni complessive di bilancio del MPI – ad eccezione di quelle spettanti al personale della scuola – fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo (448, 20 milioni per il 2007, 1.324, 50 milioni per il 2008, 1.402, 20 milioni per il 2009).

Art. 16, comma 281 (ex art. 68, comma 1)

- Istruzione obbligatoria per almeno 10 anni (16 anni) - finalità: conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18mo anno di età. Resta fermo il regime di gratuità.
- L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/08.
- Accesso al lavoro elevato a 16 anni
- Accordo Ministero Pubblica istruzione e Singole Regioni: percorsi e progetti per prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, fatta salva l’autonomia scolastica
- Le strutture formative che concorrono alla realizzazione di detti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della PI, sentita la Conferenza Stato – Regioni

Art. 16, comma 282 (ex art. 68, comma 2)

- Fino all'attuazione dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Restano confermati i finanziamenti (204+40 milioni di euro) alle strutture accreditate dalle Regioni, previsti dall' art. 28, D.Lgs 226/05
- Una quota non superiore al 3% delle risorse sono destinate alle misure nazionali di sistema
- Strutture accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della PI di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza Unificata.
- **Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate.**

Art. 16, comma 283 e 284 (ex art. 68, comma 3 e 4)

- Sono autorizzati i limiti di spesa per il triennio 2007-2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica, prevedendo che il 50% di tali somme siano assegnate annualmente al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte degli enti locali. Si prevede un concorso, nella misura di un terzo di tale quota, nella predisposizione dei piani.
- Le Regioni potranno fissare un nuovo termine di scadenza per il completamento delle opere, comunque non successivo al 31 dicembre 2009. Il termine decorrerà dalla sottoscrizione di un accordo, denominato "patto per la sicurezza", da stipularsi tra ministero della Pubblica istruzione, regione ed enti locali appartenenti alla medesima regione.
- Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definirà in via sperimentale, per il triennio 2007-2009 – d'intesa con i Ministri del Lavoro, della Pubblica istruzione e con gli enti locali competenti – indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle strutture alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 16, comma 285 (ex art. 68, comma 5)

Saranno definiti criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite alle istituzioni scolastiche le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa e la piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti.

Art. 16, comma 286 (ex art. 68, comma 6)

La gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti del 1° e 2° anno dell'istruzione superiore

Art. 16, comma 287 (ex art. 68, comma 7)

Viene prevista l'attivazione di progetti volti all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

Verranno favorite prioritariamente le modalità qualificate come “sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia”, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni.

Alla realizzazione delle sezioni sperimentali concorre il ministero della pubblica istruzione, attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale, assicurando altresì specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi.

Art. 16, comma 288 (ex art. 68, comma 8)

Si prevede la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica.

Art. 16, comma 289 (ex art. 68, comma 9)

I centri territoriali permanenti e i corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali, assumendo la nuova denominazione di «Centri provinciali per l’istruzione degli adulti».

A tali centri è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico.

Art. 16, comma 290 (ex art. 68, comma 10)

Si autorizza per gli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 30 milioni di euro, ai fine di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.

Art. 16, comma 292 (ex art. 68, comma 12)

Viene disposto un incremento complessivo di 100 milioni di euro degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base denominate «scuole non statali» dello stato di previsione del MPI, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie.